IT

REGOLAMENTO (CE) N. 1882/2000 DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 2000

che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), modificato dal regolamento (CE) n. 1527/2000 della Commissione (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 5, terza frase,

considerando quanto segue:

- Le restituzioni applicabili all'esportazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio sono state fissate dal regolamento (CE) n. 1840/2000 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 1858/ 2000 (4).
- L'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CE) (2) n. 1840/2000 ai dati di cui la Commissione ha conoconduce a modificare le restituzioni

all'esportazione, attualmente vigenti, conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 2038/1999, come tali e non denaturati, fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1840/2000 modificato, sono modificate conformemente agli importi di cui in allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 settembre 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2000.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1. GU L 175 del 14.7.2000, pag. 59. GU L 220 del 31.8.2000, pag. 6. GU L 221 dell'1.9.2000, pag. 8.

IT

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 settembre 2000, che modifica le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio come tali

Codice prodotto	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
1701 11 90 9100	A00	EUR/100 kg	33,75 (¹)
1701 11 90 9910	A00	EUR/100 kg	30,81 (1)
1701 11 90 9950	A00	EUR/100 kg	(2)
1701 12 90 9100	A00	EUR/100 kg	33,75 (1)
1701 12 90 9910	A00	EUR/100 kg	30,81 (1)
1701 12 90 9950	A00	EUR/100 kg	(2)
1701 91 00 9000	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3669
1701 99 10 9100	A00	EUR/100 kg	36,69
1701 99 10 9910	A00	EUR/100 kg	36,81
1701 99 10 9950	A00	EUR/100 kg	36,81
1701 99 90 9100	A00	EUR/1 % di saccarosio × 100 kg di prodotto netto	0,3669

⁽¹) Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal 92 %, l'importo della restituzione applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio.

⁽²⁾ Fissazione sospesa con il regolamento (CEE) n. 2689/85 della Commissione (GU L 255 del 26.9.1985, pag. 12), modificato dal regolamento (CEE) n. 3251/85 (GU L 309 del 21.11.1985, pag. 14).

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A», sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

I codici numerici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 2543/1999 della Commissione (GU L 307 del 2.12.1999, pag. 46).